

Prot. n. 12/09

Al Presidente dell'Ente Parco di Veio
Dott. Fernando Petrivelli

Al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio

Al Direttore dell'Ente Parco di Veio
Arch. Salvatore Codispoti

p.c. All'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio
On. Filiberto Zaratti

Alla Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del
Dipartimento Territorio della Regione Lazio
Arch. Giovanna Bargagna

**Oggetto - Aggiornamento della "proposta" del Piano di Assetto del Parco di Veio:
rapporto con la pianificazione paesaggistica.**

Ai fini della redazione definitiva e della conseguente adozione del Piano di Assetto, con deliberazione n. 11 del 21.4.2008 il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio ha formalmente istituito, sotto la responsabilità ed il coordinamento del Direttore arch. Salvatore Codispoti, un Gruppo di Lavoro incaricato dell'aggiornamento della "proposta" preliminare predisposta dalla S.r.l. Cles con la serie di integrazioni e modifiche consegnate il 30.1.2003.

Con la successiva delibera n. 14 del 16.5.2008 il Consiglio Direttivo ha approvato delle specifiche "Linee Guida", fra cui rientra anche quella di <<effettuare la sovrapposizione cartografica tra gli strumenti di pianificazione vigenti e/o adottati sotto e sovraordinati>>.

Riguardo ai vigenti strumenti di pianificazione sovraordinati c'è il Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla PTPR), che è stato adottato dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 556 del 25.7.2007 (integrata poi dalla deliberazione n. 1025 del 21.12.2007).

La legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 stabilisce che il Piano per il Parco (detto anche Piano di Assetto) <<sostituisce ad ogni livello i piani paesistici>>: ciò vale per le aree protette sia nazionali che regionali.

Il suddetto disposto normativo è tutt'oggi vigente anche in tutte le leggi regionali che l'hanno integralmente recepito, ivi compresa la legge regionale del Lazio n. 29/1997 (art. 26, comma 6).

Ma successivamente, con D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 è stato emanato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (poi modificato dai D.Lgs. n. 157/2006 e n. 62/2008 e 63/2008) che al vigente 3° comma dell'art. 145 dispone che <<per quanto attiene alla tutela del



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette>>.

Il successivo e vigente 4° comma stabilisce che <<... **gli enti gestori delle aree naturali protette** conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione>>.

L'evidente contrasto normativo con la legge quadro n. 394/1991 è stato risolto dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 108 del 19.5.2008 ha ritenuto fondata la questione relativa al principio della <<**cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette**>>.

Anche con la sentenza n. 367/2007 la Corte Costituzionale aveva già avuto modo di affermare che <<*sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la **conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato**; dall'altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati,, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni*>>.

Come sancito già nelle sentenza n. 367/2007, in definitiva si <<*tratta di due tipi di tutela, che possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti*>>.

Ne consegue per la Corte Costituzionale, che sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio, c'è <<**separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro**>>, prevalendo comunque <<*l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica*>>, già sancita peraltro con la sentenza n. 182 del 2006: <<*è in siffatta più ampia prospettiva, dunque, che si colloca il principio della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del D.Lgs. n. 42 del 2004*>>.

Con la suddetta sentenza è stata sancita in sostanza la cogenza delle componenti tipiche del paesaggio (assicurata dal Piano Paesaggistico) sul Piano del Parco (o Piano di Assetto), cui rimane e compete comunque la disciplina prettamente naturalistica.

A conferma indiretta di questo viene il riferimento espresso all'obbligo di rispettare <<**le procedure previste dalla legge regionale**>>, perché per la Regione Lazio comporta che vale il 6° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 secondo cui ai fini della redazione anche del Piano di Assetto del Parco di Veio si deve tener conto delle prescrizioni dei Piani Territoriali Paesistici (PTP), che per Veio sono il PTP n. 4 "Valle del Tevere" ed il PTP n. 15/7 "Veio-Cesano", o del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) quali **livelli minimi di tutela da rispettare.**



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Sia i PTP che il Piano Paesaggistico curano e tutelano infatti prevalentemente gli aspetti legati al paesaggio ed alle sue bellezze vincolate, a differenza del Piano per il Parco, che estende il suo campo d'azione anche all'ambiente naturale ed agli aspetti ecologici, che non sono necessariamente sinonimo di "paesaggio" e di "bellezze naturali": nel rispetto della 394/91, sia i PTP che il Piano Paesaggistico dovrebbero risultare "sovraordinati" al Piano per il Parco esclusivamente per i minimi livelli di tutela.

Allo stesso riguardo va rilevato che il Piano di Assetto del Parco di Veio può e deve "recepire" i minimi livelli di tutela dei PTP n. 4 e n. 15/7 o del PTPR solo in fase di redazione, dal momento che una volta approvato e pubblicato viene a sostituire gli stessi PTP o lo stesso Piano Paesaggistico.

Come del resto evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 367/2007, se ne deduce in conclusione che i PTP ed i Piani dei Parchi costituiscono due strumenti diversi fra loro, interferenti solo per quanto concerne la componente del "paesaggio".

Sulla problematica inerente il rapporto tra Piano di Assetto di un Parco ed il relativo Piano Paesaggistico si rimanda alla più esauriente scheda allegata alla presente nota.

Sul piano dell'applicazione pratica del dettato normativo, ne deriva ad esempio che una zona di tutela integrale o comunque una prescrizione di inedificabilità assoluta impartita dai PTP n. 4 e n. 15/7 o dal PTPR non può essere derogata dal Piano di Assetto del parco di Veio, il quale può invece imporre a tutela dell'ambiente naturale destinazioni più rigide di quelle previste dai suddetti PTP o dal PTPR: il Piano per il Parco può dunque imporre a tutela dell'ambiente naturale destinazioni più rigide di quelle previste dai PTP o dal Piano Paesaggistico.

Riguardo alla sovrapposizione della cartografia del PTPR della Regione Lazio alla zonizzazione contenuta nella "proposta" preliminare del Piano di Assetto (che non prevede nessuna sottozona) si fa presente che la zonizzazione del PTPR è stata fatta per "categorie di paesaggio" che sono articolate in rapporto ai rispettivi "sistemi dei paesaggi" (naturali, agricoli e insediativi) e che non sono quindi del tutto assimilabili alle 4 zone che la legge prevede invece anche per il Piano di Assetto del Parco di Veio (riserva integrale, riserva generale, zona di protezione e zona di promozione economica e sociale) ed alle relative "sottozone".

La "proposta" preliminare del Piano di Assetto consegnata il 30/1/2003 organizza il territorio con la individuazione di "unità di terre" e di "sottounità di terre", che raggruppa in 6 "sistemi di paesaggio" a loro volta forzosamente assimilati alle 4 zone prescritte dalla legge e precisamente:

- la zona 1 di riserva integrale viene fatta coincidere con il "sistema delle aree di particolare rilevanza naturalistica", che secondo la Relazione Generale riguarda peraltro la risibile percentuale dell'1,1 %, pari ad appena 167 ettari circa;

3

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma 118
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

- la zona 2 di riserva generale viene fatta coincidere con il “sistema di paesaggio delle forre e delle incisioni”, che secondo la Relazione Generale riguarda il 9,6% della superficie complessiva del parco, pari a circa 1.436 ettari;
- la zona 3 di protezione, che secondo la Relazione Generale riguarda il 41,7% della superficie complessiva, pari a circa 6.255 ettari, e che viene fatta coincidere con:
 - il “sistema di paesaggio del pianoro di Veio, delle incisioni minori e delle aree di raccordo morfologico”;
 - il “sistema di paesaggio dei rilievi collinari”;
 - il “sistema di paesaggio dei fondovalle”;
- la zona 4 di promozione economica e sociale viene fatta coincidere con il “sistema di paesaggio dei pianori”, che secondo la Relazione Generale riguarda il 47,6%, pari a circa 7.174,57 ettari.

Il comma 7 dell'art. 37 delle Norme del PTPR dispone che *<<per quanto riguarda la tutela del paesaggio, i piani delle aree naturali protette in formazione, si adeguano alle prescrizioni del PTPR, introducendo, ove necessario, ulteriori previsioni conformative, che alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani>>*.

Va evidenziato in primo luogo che il testo del 7° comma dell'art. 37 relativo alla possibilità lasciata al piano di Assetto di introdurre *<<ove necessario, ulteriori previsioni conformative>>* è esattamente lo stesso del 4° comma dell'art. 145 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che era vigente a momento della adozione del PTPR, ma che dal 2008 è stato cambiato.

Si mette in risalto in secondo luogo il precedente comma 6 dell'art. 37, che testualmente recita: *<<i piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della l.r. 24/98 quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità dell'area naturale protetta>>*.

Il suddetto 6° comma recepisce integralmente lo stesso esatto testo del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998, che doveva quindi essere prima ancora rispettato dalla ATI Cles S.r.l. nel redigere la “proposta” di Piano di Assetto consegnata il 30.1.2003, dove invece le previsioni sia del PTP n. 15/7 “Veio-Cesano” che del PTP n. 4 “Valle del Tevere” (entrambi definitivamente approvati con la stessa legge regionale n. 24/1998) non vengono considerate affatto livelli minimi di tutela e sono state quindi violate, specie laddove prescrivono la tutela integrale o l'intrasformabilità della zona.

Si sottolinea in terzo luogo che il 4° comma dell'art. 7 delle Norme del PTPR, che è relativo alle “Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati” stabilisce che *<<fino all'approvazione del PTPR resta ferma l'applicazione delle norme dei PTP vigenti>>* con la clausola che *<<in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva>>*.

4

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Conseguentemente, la comparazione con la “proposta” del Piano di Assetto deve essere fatta con la sovrapposizione non solo della cartografia del PTPR della Regione Lazio, ma anche e soprattutto della cartografia dei PTP n. 4 e n. 15/7, optando obbligatoriamente alla fine per la prescrizione più restrittiva.

Riguardo al coordinamento tra il PTP n. 15/7 e la “proposta” di Piano di Assetto, va rilevato anzitutto che un confronto tra le 4 zone prescritte dalla legge per il Piano di Assetto e le 4 “zone di tutela” del PTP n. 15/7 consente di registrare una sostanziale equivalenza tra le prime tre prescritte per i parchi, perché sono in pratica corrispondenti alle zone di tutela rispettivamente integrale, orientata o paesaggistica individuate dal PTP n. 15/7, con la differenza che le “aree di riserva” individuate in generale nei parchi dai Piani di Assetto sono più omogenee e vaste delle “zone di tutela integrale” e delle “zone di tutela orientata”, individuate invece dal PTP n. 15/7, mentre le “zone di protezione” dei Piani di Assetto e le “zone di tutela paesaggistica” del PTP n. 15/7 si possono considerare paritetiche, dal momento che entrambe disciplinano le zone agricole.

Una differenza ancora maggiore c'è invece tra le “zone di promozione economica e sociale” dei Piani di Assetto e le “zone di tutela limitata” del PTP n. 15/7, perché mentre nelle prime possono essere consentite dal Piano di Assetto solo attività compatibili con le finalità del parco, nelle seconde sono spesso autorizzate dal PTP n. 15/7 prescrizioni analoghe a quelle fissate dal PRG di Roma, che non sempre risultano compatibili con l'area protetta.

Se ne trae la conclusione che sul piano del “metodo” possono continuare ad essere adottate ugualmente le 4 “zone di tutela” previste in generale per il PTP n. 15/7, mentre sul piano del “merito” andrebbe sicuramente posta una maggiore attenzione alle singole zone, con particolare riguardo più per quelle di “tutela limitata” che per quelle di “tutela integrale” o di “tutela orientata”, da prevedere ad ogni modo in misura possibilmente più omogenea ed estesa.

Va ad ogni modo fatto presente che le zone di tutela limitata individuate dal PTP n. 15/7 riguardano per lo più aree molto compromesse che sono state tenute fuori dalla perimetrazione provvisoria del Parco di Veio: **le poche che vi ricadono dentro sono quelle relative alle ex lottizzazioni di “Tor Vergata”, “S. Cornelia” e “Monte Oliviero” che sono state cancellate successivamente alla adozione del PTP n. 15/7 dalla cosiddetta “Variante di Salvaguardia” adottata il 23/24 luglio 1991 e che quindi il Piano di Assetto ha il pieno potere di tutelare maggiormente dettando per esse l'apposita disciplina delle zone di promozione economica e sociale.**

Un confronto diretto tra il PTP n. 15/7 “Veio-Cesano” e la “proposta” di Piano di Assetto consegnata il 30.1.2003 ha portato a verificare le seguenti differenze.

La “proposta” destina a “Zona di Riserva Generale – Sistema di paesaggio delle forre e delle incisioni” il Fosso della Torraccia e sue diramazioni (Pantanelle, S. Antonino, Quattro Pali ecc.), il Fosso del Crémera o della Valchetta e sue diramazioni (Fosso della Torraccia,



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Fosso della Mola dei Monti, Fosso dell'Inferno ecc.), il Fosso del Fontaniletto o della Crescenza e sue diramazioni, che invece il P.T.P. n. 15/7 destina a zona di tutela integrale: **si chiede quindi di destinare a zona di riserva integrale l'intero sistema di paesaggio delle forre e delle incisioni.**

La “proposta” destina a “Zona di Protezione – Sistema di paesaggio delle incisioni minori e delle aree di raccordo morfologico” tutto il bacino a nord del GRA del Fosso del Fontaniletto o della Crescenza, il Torrente Crémera-Valchetta ed il Fosso della Torraccia, che invece il P.T.P.n. 15/7 destina a zona di tutela integrale: **si chiede quindi di destinare anche l'intero sistema di paesaggio delle incisioni minori e delle aree di raccordo morfologico a zona di riserva integrale o in subordine a zona di riserva generale.**

La “proposta” destina a “Zona di protezione – sistema di paesaggio dei fondovalle” i bacini del Torrente Crémera-Valchetta (specie la zona ricompresa tra il GRA ed il Labaro), del Fosso del Fontaniletto o della Crescenza (dal GRA alla piana del Colle delle Acacie) e del Fosso della Torraccia, con i relativi affluenti, che invece il P.T.P. n. 15/7 destina a zona di tutela integrale: **si chiede pertanto di destinare anche l'intero sistema di paesaggio dei fondovalle a zona di riserva integrale o in subordine a zona di riserva generale.**

La “proposta” destina a “Zona di promozione economica e sociale – Sistema di paesaggio dei pianori” vaste aree che il P.T.P. n. 15/7 destina a varie sottozone di Tutela Paesaggistica ed in parte a sottozona di tutela orientata alla riqualificazione dei sistemi idromorfologici e vegetazionali: **si chiede di destinare il sistema di paesaggio dei pianori non compromesso dall'antropizzazione a zona di riserva generale o in subordine a zona di protezione (delle attività agro-silvo-pastorali).**

Un confronto invece tra il PTP n. 4 “Valle del Tevere” e la “proposta” di Piano di Assetto consegnata il 30.1.2003 ha portato a verificare le seguenti differenze.

Il P.T.P. n. 4 destina a zona di non trasformabilità, quindi di tutela integrale, i seguenti ambiti:

D7 (Bosco di Monte Musino), che invece la proposta destina a “Zona di Protezione – Sistema di paesaggio dei rilievi collinari” e che quindi **si chiede di destinare a zona di riserva integrale o in subordine a zona di riserva generale;**

D10 (caldera di Sacrofano), che invece la “proposta” destina a Riserva Generale e zona di Protezione e quindi **si chiede di destinare a zona di riserva integrale o in subordine a zona di riserva generale;**

D11 (Macchia di Roncigliano), che invece la “proposta” destina a “Zona di Protezione – Sistema di paesaggio dei rilievi collinari” quindi **si chiede di destinare a zona di riserva integrale o in subordine a zona di riserva generale.**



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Nel rapporto tra i PTP definitivamente approvati ed il PTPR ci sono infine da prendere in considerazione le richieste dei Comuni di modifica dei PTP che la Regione Lazio ha accolto in tutto o in parte, inserendole nel PTPR.

il 1° comma dell'art. 23 della legge regionale n. 2471998 ha consentito ai Comuni la possibilità di chiedere una serie di modifiche dei PTP approvati: il comma 1ter dell'art. 36 quater della legge regionale n. 24/1998 dispone che *<<in attesa dell'approvazione del PTPR ai sensi dell'articolo 21, le proposte previste dall'articolo 23, comma 1, presentate dai comuni prima dell'adozione del PTPR da parte della Giunta regionale, valutate positivamente dalla stessa Giunta ed inserite nel PTPR adottato, sono trasmesse al Consiglio regionale che provvede, con propria deliberazione, all'adeguamento dei PTP vigenti>>*.

Con deliberazione n. 41 del 20 luglio 2007 il Consiglio Regionale ha così declassato anche le classificazioni del PTP n. 4 "Valle del Tevere" e del PTP n. 15/7 relative alle proposte di modifica che sono state accolte in tutto o in parte: la Giunta Regionale ha poco dopo adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 il PTPR che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Nelle premesse della deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 viene puntualizzato che vanno tenute sospese *<<le modifiche dei PTP vigenti contenute nelle proposte presentate dai Comuni e inserite nel fascicolo di Latina (All.to 3A) per le sole parti ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale del Circeo, al fine di rispettare la normativa di salvaguardia assunta per il Parco medesimo con DPR 4 aprile 2005 "Istituzione Ente Parco Nazionale del Circeo">>*, il quale *<<ha introdotto una disciplina di salvaguardia, fino all'approvazione del piano di assetto, che rinvia integralmente alle norme contenute nei PTP vigenti approvati con l.r. 24/98 ambito 10, 13 e 14>>*.

La suddetta sospensione è stata ribadita nella delibera n. 1025 del 21 dicembre 2007 di modificazione, integrazione e correzione della delibera n. 556/2007.

Come già fatto presente da questa associazione nelle osservazioni presentate a suo tempo al PTPR, per le stesse identiche ragioni devono essere considerate quanto meno "sospese" anche tutte le altre proposte dei Comuni che hanno riguardato aree ricadenti all'interno di aree naturali protette di livello sia regionale che provinciale.

L'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 contiene le "misure di salvaguardia" di parchi e riserve di livello regionale e provinciale, che sono valide fino alla approvazione definitiva dei rispettivi Piani di Assetto e che fanno espresso riferimento alle zone territoriali omogenee (z.t.o.) in cui i PRG dei Comuni articolano la pianificazione urbanistica del loro territorio: **è di tutta evidenza che le "misure di salvaguardia" di ogni parco e riserva sono riferite alle destinazioni di PRG vigenti all'atto dell'istituzione dell'area naturale protetta e debbono restare tali fino alla approvazione definitiva del Piano di Assetto, perché diversamente verrebbero aggirate.**



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Se ad esempio una zona classificata come agricola (z.t.o. di tipo E) nel PRG previgente (per la quale è prescritta l'inedificabilità) venisse successivamente "variata" in zona territoriale omogenea di tipo B, per la quale invece ai sensi della lettera a) del 4° comma dell'art. 8 è consentita la realizzazione proprio di quanto prevede il PRG, si sarebbero di fatto aggirate le "misure di salvaguardia" in danno della tutela e dell'incolumità dell'area naturale protetta.

Ai sensi del 5° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 sono "misure di salvaguardia" anche le prescrizioni dei PTP, con la clausola che in caso di contrasto o difformità prevale la disposizione più restrittiva: anche in tal caso è di tutta evidenza che tali "misure di salvaguardia" sono riferite alle prescrizioni dei PTP vigenti all'atto dell'istituzione dell'area naturale protetta e debbono restare quindi tali fino alla approvazione definitiva del Piano di Assetto, perché diversamente anch'esse verrebbero aggirate.

Se ad esempio una zona di tutela integrale (per la quale è per lo più prescritta l'inedificabilità) venisse declassata (in accoglimento totale o parziale di una proposta comunale) a zona di tutela limitata o comunque ad una zona per la quale è prevista una certa edificabilità, che magari è la stessa prevista in una contestuale "Variante" al PRG operata come sopra detto, si sarebbero di fatto nuovamente aggirate le "misure di salvaguardia" in danno della tutela e dell'incolumità dell'area naturale protetta.

Con delibera n. 117 del 18.6.1999 la Giunta Comunale di Formello ha approvato un documento di "Verifica della perimetrazione e dei vincoli del Parco naturale di Veio e proposta di nuova perimetrazione", che individua ben 14 aree da escludere dall'area naturale protetta per un totale di mq. 3.759.598, diverse delle quali risultano del tutto libere (A12, A13 ed A14) o comunque non affatto compromesse dalla edificazione abusiva (A1, A3, A6, A7 ed A9): per 3 di esse (A8, A10 ed A11) non vengono nemmeno rispettati i minimi livelli di tutela del PTP n. 4 che le fa ricadere in "zona di non trasformabilità".

Con deliberazione n. 58 del 20.12.2000 il Consiglio Comunale di Formello ha poi adottato la "Variante Generale" al PRG, che è arrivata a pianificare anche il territorio ricompreso all'interno della perimetrazione provvisoria del Parco di Veio, autorizzando la saturazione edilizia di tutti i lotti liberi interclusi dei nuclei perimetrati abusivi (identificati con la sigla "C6R").

Con successiva deliberazione n. 46 del 17.12.2001 il Consiglio Comunale di Formello ha approvato la "proposta di nuova perimetrazione del Parco di Veio" nel territorio del Comune di Formello, che è la stessa approvata nel 1999 dalla Giunta e che consiste nella "scucitura" dal Parco di 376 ettari circa, articolati in ben 14 "aree escluse".

Con una nota del 26.6.2002 e le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 21.3.2003 e del 24.6.2003 il Comune di Formello ha chiesto alla Regione Lazio la



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

modifica del PTP n. 4 “Valle del Tevere” per buona parte delle aree che aveva già proposto di escludere dalla perimetrazione provvisoria del Parco di Veio.

Con deliberazione n. 56 del 24.1.2006 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la Variante Generale al PRG, stralciando l'intero testo dell'art. 26 delle N.T.A., relativo al “Perimetro del parco naturale regionale di Veio”, che consentiva alcuni interventi anche nelle zone di “non trasformabilità” per le quali la normativa del P.T.P. risulta più restrittiva rispetto a quella transitoria della Variante Generale: il testo è stato sostituito dal seguente: <<nelle aree sottoposte a vincolo paesistico, in attesa del piano d'assetto del parco, si applicano sia le misure di salvaguardia previste dagli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali (art. 8 della L.R. 29/97) sia la normativa relativa alla classificazione delle aree ove previsto dal P.T.P. stesso, in caso contrario prevale la più restrittiva>>.

Per quanto riguarda invece le richieste di modifica del PTP n. 4 “Valle del Tevere”, ai fini del loro inserimento nel PTPR, la Regione Lazio ha respinto in blocco tutte quelle relative ad aree del tutto inedificate o comunque non compromesse dall'antropizzazione, accogliendo totalmente o parzialmente soltanto le richieste inerenti ad aree oggettivamente compromesse dall'edificazione.

In allegato alla presente si rimette l'analisi commentata di ognuna delle richieste presentate dal Comune di Formello: dall'analisi si evince chiaramente che non possono essere prese in considerazione le richieste relative alla “nuova perimetrazione del Parco di Veio” e che possono ed anzi debbono essere invece destinate a “zona di promozione economica e sociale” solo ed esclusivamente tutte le aree “più estesamente modificate da processi di antropizzazione”, come prescrive il punto 4) della lettera f) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

A richiedere modifiche dei PTP vigenti, oltre al Comune di Formello, è stato solo il Comune di Roma, che ha chiesto modifiche del PTP n. 15/7 “Veio-Cesano” per i piani particolareggiati di S. Cornelia e Sacrofanese Km. 3 e Km. 5 o per le lottizzazioni “Saxa Rubra” e “Grottarossa” oppure ancora per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (come quelle della scuola di via di Valle Vescovo o della viabilità connessa al parcheggio di Montebello o per la cosiddetta “strada di fondovalle”).

In allegato alla presente si rimette l'analisi commentata di ognuna delle richieste presentate dal Comune di Roma: dall'analisi si evince chiaramente che possono essere prese in considerazione sostanzialmente tutte quelle accolte dalla Regione Lazio.

Si chiede in conclusione che in sede di aggiornamento della “proposta” di Piano di Assetto del 30.1.2003 si tenga nel debito conto il contenuto della presente nota e degli allegati ad essa, che l'associazione VAS ha inteso portare come contributo per la migliore definizione del Piano di Assetto del Parco di Veio.

9

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Stando all'inserto di informazione pubblicato sul numero di ottobre 2008 del mensile "Nero su Bianco", pubblicato anche sul sito dell'Ente Parco di Veio, dovrebbero essere resi noti a breve i tempi e le modalità di audizione dei soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi, oltre ai principali "stake-olders": si resta pertanto in attesa della audizione che verrà concessa alle associazioni ambientaliste, per un confronto in quella sede anche sulle proposte avanzate con la presente nota.

Distinti saluti.

Il Responsabile
(Dott. Arch. Rodolfo Bosi)

Roma, 27 marzo 2009

10

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264